

AVVISO

Oggetto: Nuova disciplina in materia di concessione di buoni taxi a persone invalide al 100% non deambulanti o fisicamente impossibilitate all'uso dei mezzi pubblici.

In applicazione della deliberazione della Giunta comunale n. 134 d'ord. adottata nella seduta del 30 marzo 2016 si illustrano qui di seguito le nuove disposizioni a cui l'A.C. si atterrà nella concessione di buoni taxi comunali a decorrere dal mese di maggio 2016.

I buoni taxi vengono riconosciuti, nella misura e con le modalità riportate negli articoli che seguono, alle persone invalide al 100% non deambulanti o fisicamente impossibilitate all'uso dei mezzi pubblici, esclusivamente per esigenze di natura sanitaria, per motivi lavorativi, per la frequenza di Centri di riabilitazione o di Centri diurni, e per la frequenza di scuole di istruzione di secondo grado o di università.

L'ammissione degli aventi diritto avverrà fino a concorrenza della somma disponibile sul Bilancio comunale: nel caso in cui le risorse stanziate non dovessero essere sufficienti a garantire la copertura di tutte le istanze, verranno formate due liste d'attesa (una per i beneficiari di fascia A ed una per quelli di fascia B), aggiornate mensilmente, e le nuove ammissioni avverranno scorrendo alternativamente le due graduatorie formate esclusivamente con il criterio dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza al Protocollo comunale.

Art. 1 - Requisiti necessari per poter presentare domanda di concessione del beneficio

Possono presentare domanda per ottenere il beneficio dei buoni taxi comunali i cittadini maggiorenni che, alla data dell'istanza:

- a. siano residenti nel Comune di Udine;
- b. siano in possesso di invalidità pari al 100%;
- c. si trovino nella condizione di persona non deambulante che, dovendo spostarsi con carrozzella manuale o elettrica, è costretta a servirsi di automezzi attrezzati (beneficiari di fascia A), oppure nella condizione di persona fisicamente impossibilitata all'utilizzo dei mezzi pubblici, non rientrante nella cd. fascia A (beneficiari di fascia B);
- d. siano impossibilitati all'utilizzo di altri motoveicoli o autoveicoli, compresi quelli attrezzati per la disabilità;
- e. non siano beneficiari di altre agevolazioni finalizzate a favorire la mobilità e previste per particolari categorie di invalidi o disabili;
- f. siano in possesso di un I.S.E.E. SOCIOSANITARIO valido, dal quale risulti un indicatore non superiore alle soglie indicate nel successivo Art. 2;
- g. qualora cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, siano titolari di regolare permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Art. 2 - Requisito relativo alla situazione economica

L'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sociosanitario del richiedente non deve essere superiore alle soglie di seguito indicate:

- 1) per i beneficiari di fascia A: soglia massima pari ad € 35.000;
- 2) per i beneficiari di fascia B: soglia massima pari ad € 13.000;

L'attestazione I.S.E.E., a pena di esclusione della domanda, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della stessa. Nel caso in cui l'I.S.E.E. riporti Annotazioni di omissioni/difformità rilevate ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, il richiedente verrà invitato a porre in essere tutte le attività necessarie ai fini del rilascio di un'attestazione priva delle annotazioni di cui sopra.

L'identificazione del nucleo familiare e la situazione economica risultanti dall'attestazione I.S.E.E. sono regolate dalle disposizioni del predetto D.P.C.M. n. 159/2013.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di concessione dei buoni taxi, sottoscritta esclusivamente dal titolare richiedente o da persona munita di poteri di rappresentanza ai sensi delle disposizioni vigenti, va compilata utilizzando il modulo predisposto dal Comune e può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, senza termini di scadenza.

Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata la documentazione indicata nel successivo Art. 4.

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).

La domanda, che può essere consegnata anche da persona diversa dal richiedente, va presentata secondo una delle seguenti modalità:

- 1) Consegna diretta al S.I.S.S.U. presso il Centro Polifunzionale Micesio (ingresso pedonale da via Micesio n. 31 e da via Superiore n. 3), secondo gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 12:15; il lunedì dalle 15:15 alle 16:45.

- 2) Trasmissione tramite il servizio postale

Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Udine - Servizio Servizi Sociali - Unità Operativa Prestazioni agevolate e benefici economici, via Lionello 1 - 33100 Udine, debitamente sottoscritte e muniti di copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente.

- 3) Trasmissione telematica

L'istanza, debitamente sottoscritta e munita di copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente, può essere trasmessa anche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: protocollo@pec.comune.udine.it

Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Certificato di invalidità rilasciato dall'Azienda per l'Assistenza sanitaria o certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992, articolo 3, comma 3, da cui si evinca la percentuale di invalidità;
- 2) Certificazione medica nella quale risulti chiaramente esplicitato che l'interessato è permanentemente impossibilitato ad usare i mezzi pubblici o, in alternativa, che si tratta di persona totalmente non deambulante (se tale ultima condizione è già esplicitata nel certificato di cui al punto 1), la certificazione medica di cui al punto 2) non serve);
- 3) Idonea documentazione che attesti la necessità di fruire di buoni taxi per:
 - a) motivi sanitari;
 - b) motivi lavorativi;
 - c) frequenza di Centri di riabilitazione;
 - d) frequenza di Centri diurni;
 - e) frequenza di Scuole di istruzione di secondo grado;
 - f) frequenza di Università;
- 4) Fototessera;
- 5) Copia di un documento di identità in corso di validità (la copia non è necessaria se la richiesta è presentata direttamente all'ufficio comunale preposto ed è sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione);
- 6) Copia del titolo di soggiorno (per cittadini extra-comunitari) e copia della richiesta di rinnovo del titolo eventualmente scaduto;
- 7) Eventuale attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, con particolare riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante i dati identificativi dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dall'I.N.P.S. e relativa alla D.S.U. sottoscritta dal dichiarante; in luogo di questa dichiarazione, è ammesso allegare la fotocopia dell'attestazione I.S.E.E., se ciò è ritenuto più comodo per il cittadino.

Qualora il cittadino dichiari nella domanda di essere in possesso di valida attestazione I.S.E.E. alla data di presentazione della domanda stessa ed invece, all'atto delle verifiche d'ufficio, ciò non corrisponda alle risultanze degli accertamenti effettuati presso la Banca dati I.S.E.E. dell'INPS, all'interessato sarà comunicata l'inammissibilità della domanda e la contestuale esclusione dal beneficio, riservandosi comunque l'Amministrazione di agire nei confronti del dichiarante ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 5 - Funzionamento del servizio, modalità di erogazione dei buoni, rendicontazione

E' prevista un'unica categoria di buoni taxi, quelli ordinari, utilizzabili fino al numero massimo

consentito per ogni trimestre, come di seguito indicato.

I buoni taxi possono essere utilizzati esclusivamente per motivi sanitari, per motivi lavorativi, per la frequenza di Centri di riabilitazione o di Centri diurni, per la frequenza di Scuole di istruzione di secondo grado o di Università.

Al termine di ogni trimestre, all'atto del ritiro del nuovo stock trimestrale di buoni, il beneficiario dovrà rendere apposita dichiarazione in ordine al numero di buoni fruiti e non fruiti nel corso del trimestre immediatamente precedente: gli eventuali buoni non fruiti nel corso di un trimestre potranno essere utilizzati in quello successivo e, in tal caso, per il trimestre successivo saranno rilasciati buoni in numero pari alla differenza fra quelli spettanti e quelli non fruiti nel trimestre precedente.

All'atto della nuova richiesta relativa all'anno successivo (vedi Art. 7 "Rinnovo"), il beneficiario dovrà rendicontare, attraverso idonea documentazione, l'utilizzo dei buoni taxi per i motivi per i quali sono stati concessi. E' consentita, a discrezione del beneficiario, la rendicontazione trimestrale dell'utilizzo dei buoni, in luogo della dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

La mancata o irregolare rendicontazione annuale sull'utilizzo dei buoni ricevuti comporta l'automatica compensazione a rimborso con la quantità di buoni rilasciabili nell'anno immediatamente successivo. Nel caso in cui il beneficio per l'anno successivo non venga richiesto o il numero di buoni utilizzati sia superiore al numero di buoni spettanti per l'anno seguente, saranno attivate le procedure volte al recupero delle somme indebitamente percepite.

Ai fini del presente Avviso, per trimestre deve intendersi il periodo temporale compreso fra i mesi di gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Determinazione del numero di buoni spettanti

Il valore nominale del singolo buono taxi è di € 5,00 e ne viene consentito il cumulo per il pagamento delle corse.

Il numero minimo e il numero massimo di buoni taxi rilasciabili agli aventi diritto nel corso di ogni trimestre sono i seguenti:

FASCIA	ISEE massimo	Numero minimo garantito a trimestre (e relativo valore in €) per ISEE massimo	Numero massimo a trimestre (e relativo valore in €) in rapporto all'ISEE
A	€ 35.000,00	15 (€ 75,00)	60 (€ 300,00)
B	€ 13.000,00	6 (€ 30,00)	24 (€ 120,00)

La determinazione del numero dei buoni taxi spettanti a ciascun beneficiario avviene in proporzione al valore I.S.E.E. del richiedente, in particolare mediante utilizzo delle formule

già previste nelle precedenti deliberazioni giuntali n. 204 del 15.5.2007 e n. 330 del 31.7.2007 e di seguito meglio riportate:

FASCIA A:

35.000 - ISEE richiedente $\times 300,00 : 5,00$
35.000

dove:

€ 35.000 è la soglia massima di accesso al beneficio,
€ 300,00 è l'importo massimo erogabile a trimestre,
€ 5,00 è il valore di ogni singolo buono.

FASCIA B:

13.000 - ISEE richiedente $\times 120,00 : 5,00$
13.000

dove:

€ 13.000 è la soglia massima di accesso al beneficio,
€ 120,00 è l'importo massimo erogabile a trimestre,
€ 5,00 è il valore di ogni singolo buono.

Qualora dall'applicazione della suddetta formula derivi un risultato decimale, si procederà ad un arrotondamento per eccesso.

Qualora dall'applicazione delle suddette formule il numero dei buoni da erogare risulti rispettivamente inferiore a 15 per la fascia A ed inferiore a 6 per la fascia B, verranno comunque rilasciati per ogni trimestre rispettivamente n. 15 buoni e n. 6 buoni.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute (sia trimestrale che annuale), per ogni corsa effettuata dal beneficiario, comprensiva di andata e ritorno, e per i motivi sopra specificati, vengono riconosciuti n. 2 buoni, per un valore totale di € 10,00/viaggio.

Art. 7 - Rinnovo

Il beneficio dei buoni taxi viene concesso sino al primo trimestre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (mese di marzo compreso), fatte salve eventuali diverse decisioni della Giunta comunale in relazione alla durata dei benefici a carattere continuativo rispetto alla scadenza annuale delle attestazioni I.S.E.E..

Dall'anno successivo alla prima concessione del beneficio, sarà sufficiente presentare una istanza di rinnovo dello stesso, allegando:

- a) nuova documentazione circa la necessità di utilizzo di buoni taxi per esigenze di natura sanitaria, per motivi lavorativi, per la frequenza di Centri di riabilitazione o di Centri diurni, e per la frequenza di Scuole di istruzione di secondo grado o di Università;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il permanere delle condizioni di

- impossibilità all'utilizzo dei mezzi pubblici;
- c) I.S.E.E. aggiornato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante i dati identificativi dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dall'I.N.P.S..

Anche il rinnovo del beneficio viene concesso sino al mese di marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla Giunta comunale.

Art. 8 - Attività istruttoria e termini di conclusione del procedimento

L'U.O. Prestazioni agevolate e benefici economici procede all'istruttoria della domanda verificandone la completezza e la regolarità.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 241/1990 (e s.m.i.), il richiedente può partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 45 giorni dalla data di presentazione della domanda al Protocollo comunale.

Art. 9 - Casi particolari

1) Nel caso in cui la richiesta di concessione di buoni taxi sia presentata in favore di un minore, la domanda dovrà essere corredata anche di dichiarazione concernente il fatto che l'adulto accompagnatore, per le condizioni in cui si trova il minore, ha difficoltà oggettive al trasporto del minore stesso sui mezzi pubblici.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata o acquisita d'ufficio. Il Comune di Udine si riserva di trasmettere alla Autorità competente l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in parola per le relative verifiche di competenza.

Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione comunale provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 11 - Regime transitorio

La nuova disciplina entra in vigore il 1° maggio 2016.

Alle persone che, al 30 aprile 2016, già beneficiano dell'intervento comunale secondo le precedenti modalità (e che hanno già prodotto istanza di rinnovo per l'anno 2016, unitamente all'attestazione I.S.E.E. aggiornata), sarà richiesto di integrare la documentazione già prodotta con quella mancante rispetto a quanto previsto dal precedente Art. 4. Ove non risulti sussistente nessuno dei motivi indicati all'art. 4 punto 3), il beneficio non verrà accordato.

In fase di prima applicazione, il primo periodo di distribuzione dei nuovi buoni taxi sarà bimestrale (maggio-giugno 2016) e i numeri minimo e massimo di buoni concedibili saranno determinati in proporzione ai valori indicati nella tabella di cui all'Art. 6.

Art. 12 - Disposizioni finali - riferimenti normativi - privacy

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento:

- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e s.m.i.);
- al D.P.C.M. 159/2013;
- al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).

I dati acquisiti ai fini del presente procedimento saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Unità Operativa Prestazioni agevolate e benefici economici.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta (in orario di apertura al pubblico) presso il S.I.S.S.U. (Sportello Informativo Servizi Sociali di Udine), ubicato nel Centro Polifunzionale Micesio, ingresso pedonale da via Micesio n. 31 e da via Superiore n. 3 (tel. 0432.1272731 - 0432.1272732).

Udine, 21 aprile 2016

F.to Il Direttore del Dipartimento
dott. Filippo Toscano